

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 150 del 9/10/1997 successivamente modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 122 del 29/11/2004 e delibera di C.C. n. 28 del 26/03/2009

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e alla Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 e al Regolamento Regionale 23/05/2006, n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria ed in particolare ai trasporti funebri, alle sepolture, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepolture private, alla costruzione di sepolcri privati ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt. 112-113 e 113 bis del D.Lgs. 18/0/8/2000 n. 267.
3. Le competenze affidate dal DPR 285/90 al Coordinatore Sanitario della U.S.L. sono svolte da struttura a ciò delegata con proprio atto dalla Regione.

Articolo 3 RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici del Cimitero di Città è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali o nei cimiteri interessati:
 - a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241 e non lesivi degli interessi legati alla tutela della privacy.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5 AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI

1. Nel territorio comunale sono attualmente in esercizio i seguenti Cimiteri:
 - * Città;
 - * Villa S. Martino;
 - * Zagonara;
 - * S. Lorenzo;
 - * Campanile;
 - * S. Potito;
 - * Bizzuno;
 - * S. Bernardino;
 - * Voltana.
2. Nei suddetti Cimiteri Comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme delle persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune stesso, al momento della morte, la propria residenza. Sono altresì ricevute e seppellite le salme di coloro che abbiano avuto in vita il trasferimento di residenza in altro Comune a seguito di ricovero in Istituti di Cura o di Assistenza.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di seppellimento nel cimitero in sepoltura privata, individuale o di famiglia o in campo comune a pagamento. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
 - a) l'orario di apertura dei cimiteri;
 - b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
 - c) i riti funebri;
 - d) ogni altra norma relativa a particolari divieti.

Articolo 6 SERVIZI ED IMPIANTI

1. Presso l'Ospedale di Lugo, in locali idoneamente attrezzati, sono istituiti il deposito di osservazione e l'obitorio comunale mediante apposita convenzione fra l'AUSL ed il Comune stesso.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio nel loro insieme, devono essere dotati del numero di posti salma refrigerati a cui si aggiungono quelli destinati per cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabilito ai sensi dell'art. 15 comma 2° e 3° del D.P.R. 10/09/90 n. 285.
3. Tutti i Cimiteri comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie in conformità a quanto dispone il D.P.R. 10/09/90 n. 285. Subordinatamente e compatibilmente alle specifiche disponibilità ogni Cimitero ha pure aree e manufatti riservati a sepolture private.

4. Ogni Cimitero ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento o di salme esumate od estumulate.

La Camera Mortuaria del Cimitero di Città è a disposizione anche per i Cimiteri del forese che ne siano provvisoriamente sprovvisti o per essere adibita in via eccezionale e se all'uopo opportunamente attrezzata, a sala per autopsia.

5. In ciascun Cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonchè per le ossa eventualmente rinvenute nel Comune o provenienti da Cimiteri soppressi, in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

6. In ciascun Cimitero è inoltre istituito all'occorrenza, un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione, o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione.

7. Per i fini di cui ai punti 5 e 6. possono essere destinati anche manufatti cimiteriali già esistenti.

8. I Cimiteri comunali sono dotati di norma dal servizio di illuminazione votiva.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA.

CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 FERETRI

1. Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, periodo di osservazione salme e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle Leggi Regionali e Statali in materia.

2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90 nonchè dalla Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93 e dalle disposizioni specifiche impartite dal Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L..La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale a ciò autorizzato e viene certificata in apposito verbale unitamente alla verifica sulla identità del cadavere.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate alla inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola e accessori di tipo biodegradabile.I feretri destinati alla inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità.

4. E' vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri obbligatoriamente inseriti in doppie casse. Pertanto gli operatori del settore dovranno provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno ogni qualvolta che il feretro debba essere inumato in un cimitero di questo Comune, precisando che in caso contrario, il feretro non verrà accettato.

5. E' a carico del Comune la spesa per la fornitura delle casse per le persone bisognose o per le quali si sia disinteresse da parte dei familiari da accertare con dichiarazione del Dirigente del competente settore, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

6. Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione:

- verbale di verifica del feretro;
- richiesta di inumazione/tumulazione;
- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione al trasporto.

7. Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il responsabile cimiteriale accerterà la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso qualora trattasi di sepoltura privata o il diritto di sepoltura qualora trattasi di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.

8. La documentazione dovrà essere conservata negli archivi cimiteriali e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

9. Il registro comunale delle sepolture suddiviso per cimiteri ed in duplice esemplare con vidimazione del Sindaco, sarà compilato e conservato dal Servizio Cimiteriale secondo le modalità previste dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90. Una copia dello stesso dovrà essere consegnato alla fine di ogni anno al Servizio Amministrativo per la conservazione negli archivi comunali.

Articolo 8 TRASPORTI FUNEBRI

1. Fino a quando non venga assunta direttamente dal Comune ai sensi del R.D. n. 2578 del 15.10.1925 con diritto di privativa, il servizio di trasporti funebri è liberamente esercitato dalla ditte private operanti nel settore con l'osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 285/90 e del presente Regolamento.

2. Il trasporto della salma al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19-20 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 in modo che ne sia impedita la vista dall'esterno. Esso è a carico del Comune quando sia prescritto da Pubbliche Autorità o dalle competenti Autorità Sanitarie, è a carico dei richiedenti in ogni altro caso.

3. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

4. I trasporti dei cadaveri ai Cimiteri verranno effettuati mediante apposite autofunebri che dovranno avere i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 285/90.

5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito dell'apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

6. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri, sono autorizzate con unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

7. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

8. Il trasporto è di norma oneroso e dovrà sottostare alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Il trasporto è gratuito per gli indigenti in stato di abbandono, così come previsto per la fornitura della cassa all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento.

9. In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta all'uopo convenzionata la somma stabilita.

10. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

CAPO II - SEPOLTURE

Articolo 9 INUMAZIONE

1. I cimiteri hanno un campo comune destinato alla inumazione ordinaria secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Ogni fossa nel campo comune è assegnata gratuitamente ogni qualvolta sia richiesta, per la durata minima di 10 anni dal giorno di seppellimento a tutti coloro che ne hanno diritto e a pagamento a persone decedute e/o residenti fuori dal territorio comunale.

3. Sono altresì inumati gratuitamente i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni.

4. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, recante un numero progressivo, nonchè l'applicazione di una targhetta di marmo o di altro materiale idoneo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
5. Per la messa in opera delle finiture personalizzate nei campi comuni del Cimitero di Città – zona Tratturo - si rimanda all'approvazione delle specifiche prescrizioni tecniche in merito.
6. Negli altri campi comuni del cimitero di città e del forese è consentito, previa comunicazione scritta all'Ufficio Cimiteriale, porre in opera sulle fosse nel campo comune lapidi, croci, monumenti, piante di fiori e/o di sempreverdi ecc...., nel rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
7. Il Comune, qualora il piano cimiteriale lo preveda, a richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, può concedere a privati, all'interno dei cimiteri, lotti di terreno da destinare a campi a sistema di inumazione privata. I campi sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Tit. IV del presente regolamento. Ciascun campo deve disporre di cellette ossario destinate alla raccolta e tumulazione dei resti mortali risultanti dalle esumazioni ordinarie.

Articolo 10 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo IV del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76 commi 8° e 9° del DPR 285/90 e relativa circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93, nonchè loro modifiche ed integrazioni.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90 e relativa circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93, nonchè loro modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che abbiano già avuto in concessione un'area per costruirvi un sepolcro privato;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.
3. L'uso del loculo provvisorio è subordinato al versamento del canone semestrale anticipato, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti e può essere revocato a discrezione del Comune al termine del semestre, o rinnovato fino ad un massimo di 24 mesi.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare le salme in campo comune addebitando le spese per le necessarie operazioni all'interessato.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
6. E' consentita anche la tumulazione provvisoria in tombe o loculi di altri concessionari, previa autorizzazione scritta di questi che dovrà definire in particolare i tempi massimi di utilizzo e comunque non superiore a 24 mesi.

Articolo 12 CREMAZIONE

1. Per procedere alla cremazione il Comune si avvale dell'impianto funzionante più vicino, in quanto non dispone di idoneo impianto di cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 79 comma primo del D.P.R. 10.09.90 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incarico, in presenza delle condizioni ivi indicate.
3. Il trasporto delle urne cinerarie, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 24-27-28 e 29 del D.P.R. n.285/90 non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
4. Il verbale di consegna dell'urna cineraria rilasciata dal crematorio che ha eseguito la cremazione, unitamente al provvedimento del Sindaco che ha autorizzato il trasporto, è prodotto al servizio di custodia del Cimitero e dovrà essere conservato unitamente al permesso di sepoltura.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle specifiche normative nazionali e regionali o ad appositi provvedimenti in materia.

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 13 ESUMAZIONI

1. Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di anni 10. Il Sindaco con propria ordinanza regolerà le esumazioni ordinarie in base alle condizioni locali e morfologiche del terreno.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissata con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di aprile compreso.
4. Le ossa che si recuperano saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta di raccolta in apposite cassetine di zinco da porre in loculi o tombe in loro concessione.
5. Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in via del tutto eccezionale, si fa esplicito riferimento all'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/90 e alle disposizioni specifiche impartite dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale.

Articolo 14 ESTUMULAZIONI

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di aprile compreso, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora sia constatato la non perfetta tenuta del feretro, si potrà consentire al trasferimento previa idonea sistemazione o avvolgimento del feretro stesso.
2. Per le persone decedute a causa di malattie infettive-diffusive non si accettano, di norma, domande di estumulazione prima che siano trascorsi due anni dalla data di morte.
3. Per le salme che abbiano avuto una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni e che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassetine ossario su parere del coordinatore sanitario.
4. Qualora il processo di mineralizzazione non sia completo, la salma estumulata potrà essere ritumulata con aggiunta di sostanze biodegradanti e successivo avvolgimento del feretro, oppure inumata in campo comune per un periodo minimo di anni 5 (riducibile a due nel caso di aggiunta di sostanze biodegradanti).
5. I feretri sono estumulabili a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

6. Tutte le estumulazioni suddette sono sottoposte al pagamento delle somme previste dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

7. Le estumulazioni ordinarie, così come le esumazioni ordinarie di cui al precedente art. 13, sono eseguite e regolate dal Sindaco con propria ordinanza allo scadere delle concessioni a tempo determinato. Le ossa raccolte nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta di raccolta in apposite cassetine di zinco da porre in loculi o tombe in loro concessione.

Articolo 15 DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

1. Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto - in qualsiasi forma e modo - l'abbia espressa. In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti nonchè conviventi. Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.

2. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, illuminazione votiva o quant'altro) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

3. In caso di contestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

4. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti e non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16 SEPOLTURE PRIVATE

1. Nei limiti previsti dai Piani Cimiteriali, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata, purchè dotati di adeguati ossari.

Articolo 17 TIPOLOGIE E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono essere distinte in:

- a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.)
- b. sepolture per famiglia e collettività (campi, arcate, celle cripte, edicole, tombe di famiglia, sarcofagi, ecc.).

2. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, si fissa la durata delle concessioni cimiteriali nel modo seguente:

- a) sepolture individuali: anni 60;
- b) sepolture per famiglie e collettività: anni 90;
- c) campi di inumazione: anni 30.

CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 18 CONCESSIONI CIMITERIALI E MODALITA' DI ACCESSO

1. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Comunale, previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del servizio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro di famiglia);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il rilascio di concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Le modalità di assegnazione e le tariffe di concessione vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
5. Con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 43, 46 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, da depositare agli atti del Comune presso il Servizio di Polizia Mortuaria, più concessionari o aventi diritto di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni di divisione, individuazione di quote separate, rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa con accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari o aventi diritto residuali, fermo restando comunque l'unicità della concessione originaria nei confronti del Comune. L'atto deve essere sottoscritto da tutti i concessionari aventi titolo, oppure deve essere formulato separatamente da tutti gli stessi.
6. Qualora l'Ufficio Cimiteri accerti che non esistono contratti o altre prove documentabili di vecchie concessioni, i diritti dei titolari potranno essere accertati attraverso l'approntamento di atti notori resi ai sensi della L. 4/01/68 n.15 dagli interessati con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 19 DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture concesse prima del 24.04.1977 (e cioè prima dell'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuta, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III. Tale sepolcro ereditario, per espressa norma concessionaria di trasmissibilità agli eredi, o per esaurimento della linea familiare indicata, può essere utilizzato, sino ad estinzione della concessione, da eredi legittimi o testamentari del concessionario e per la loro famiglia;
 - b) sepolture concesse dal 24.04.1977 (cioè dall'applicazione del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidamente. Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, sarà utilizzato per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado e rispettivi coniugi, ai fratelli ed

alle sorelle ed ai loro figli e rispettivi coniugi, ai fratelli e sorelle dei loro genitori e loro coniugi, fino a completamento del sepolcro.

1 bis. Ai sensi della L. n. 151 del 19/05/1975 del nuovo diritto di famiglia il sepolcro potrà essere utilizzato anche dagli affini e, in tal caso, occorrerà il preventivo assenso di tutti i titolari della concessione e/o di tutti gli aventi diritto.

2. I casi di "convivenza", o le condizioni "di particolare benemeranza" previsti dall'art. 93 - 2° comma del D.P.R. 285/90 nei confronti dei concessionari andranno specificatamente documentati e dichiarati con la presentazione di autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 43,46e 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci ed occorrerà il preventivo assenso scritto di tutti i titolari della concessione o di tutti gli aventi diritto.

3. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto d'uso delle sepolture tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

4. In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Servizio Cimiteriale entro 12 mesi dalla data del decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

5. Il diritto d'uso di loculi, colombari o ossari singoli è riservato alla persona del concessionario od a quella espressamente indicata dal concessionario nella richiesta di concessione.

6. In caso di riutilizzo del loculo, colombario o ossario, previa riduzione dei resti mortali o trasferimento in altro loco, varranno le norme di utilizzo previste per il sepolcro di famiglia di cui al punto 1b).

7. Trascorso il periodo di concessione, i resti mortali verranno posti in ossario comune. Qualora la salma non sia mineralizzata sarà posta in terra per la sua completa mineralizzazione.

8. Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

9. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Articolo 20 RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di rinunciare alla concessione di aree o manufatti, qualora dopo aver provveduto alla sistemazione di salme, resti o ceneri in altro loco, siano rimasti inutilizzati, entro 1 anno dallo sgombero totale, pena la decadenza della concessione stessa.

2. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal/i concessionario/i o da tutti gli aventi diritto.

4. La rinuncia determina un contratto di retrocessione della concessione; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma così determinata:

a) per la rinuncia alla concessione del diritto individuale in loculi, colombari o ossari a tempo indeterminato (c.s. perpetua), novennale o sessennale, sarà corrisposto il rimborso del:

* 75% se la concessione è stata effettuata da un periodo uguale o inferiore a 5 anni;

* 65% se la concessione è stata effettuata da 5 anni a meno di 10 anni;

* 55% se la concessione è stata effettuata da 10 anni a meno di 20 anni;

* 40% se la concessione è stata effettuata da 20 anni a meno di 30 anni;

* 30% se la concessione è stata effettuata da 30 anni a meno di 40 anni;

* 20% se la concessione è stata effettuata da 40 anni a meno di 50 anni;

* 10% oltre i 50 anni;

b) per la rinuncia alla concessione di sepolcri di famiglia (posti speciali, cripte seminterrate, tombe di famiglia, ecc...) costruiti su aree avente in concessione a tempo indeterminato (c.s. perpetua) o novennale sarà rimborsato:

1) - il 75% della valutazione effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale tenuti presenti:

- prezzo di concessione dell'area;
- data di costruzione;
- materiali impiegati per la realizzazione;
- presenza della parti accessorie (nicchie, cappelline, ecc..)

qualora il manufatto risulti assegnabile ad altro concessionario;

2) - il 25% del prezzo attuale di concessione di area di uguali dimensioni, tenuto presente che per una eventuale riassegnazione il Comune dovrà farsi carico della demolizione dei manufatti e del ripristino del loco, prima di un'eventuale riassegnazione dell'area stessa.

c) per la rinuncia di un'area avuta in concessione e non ancora utilizzata verrà corrisposto una quota pari al 90% della tariffa corrisposta all'atto della concessione.

5. I rimborsi vengono calcolati sulle tariffe di concessione in atto all'atto della richiesta di retrocessione e la data di concessione è computata con riferimento a quella di rilascio.

6. Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.

Articolo 21 DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro un anno solare dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo comprovati casi di forza maggiore;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 20 non si sia provveduto alla rinuncia della concessione, entro un anno dallo sgombero totale;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 24 non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e di pericolosità pubblica, per inerzia o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 25;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete alla Giunta Comunale in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti, rispettivamente in campo ed ossario comune. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Articolo 22 REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.90 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Della decisione di revoca presa, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni dall'atto di revoca.

3. Disposta la revoca della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune.

4. Qualora gli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato richiedano, verrà loro concesso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente concessione dell'ambito dello stesso Cimitero, fermo restando che restano a carico degli stessi le eventuali spese di trasferimenti di salme o resti.

Articolo 23 ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 18, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.09.90 n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo od ossario comune.

CAPO III - NORME TECNICHE

Articolo 24 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private debbono essere preventivamente depositati e/o approvati secondo le disposizioni di cui ai Capi 14-15 del DPR 10.09.90 n. 285 ed alle normative edilizie vigenti.
2. I manufatti funerari devono essere costruiti, di norma, con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Si deve comunque e prioritariamente realizzare loculi di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
5. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia. L'Amministrazione provvederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 25 MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. La ristrutturazione di vecchie edicole o manufatti funerari dovrà rispettare i punti 2. e 3. del precedente art 24.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può provvedere alla eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti qualora i concessionari corrispondano un apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza.
5. L'Amministrazione Comunale intende promuovere ed incentivare le manutenzioni ordinarie e straordinarie nei cimiteri comunali - con particolare riferimento alla parte monumentale del Cimitero di Città e alla parti storiche dei cimiteri del forese – coinvolgendo i privati e gli utenti

interessati al fine di mantenere e garantire la massima decorosità dei luoghi.

Articolo 26 LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

1. Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. alcuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione la cui copia deve essere trasmessa all'Ufficio Cimiteriale. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc..., è sufficiente la comunicazione all'Ufficio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
3. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
4. Per lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria i privati imprenditori sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di una somma a titolo cauzionale infruttifero fissata in tariffa dalla Giunta Comunale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento dei danni provocati. Gli imprenditori abituali possono presentare cauzione annuale, eventualmente rinnovabile.
5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
6. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale.
7. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri, in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
8. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.
9. All'interno dei Cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 ql., per l'esecuzione dei lavori su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
10. Il Servizio Cimiteriale vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 27 NORME GENERALI

1. Nei Cimiteri Comunali, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua, commerciale o similari;
 - d) alle persone munite di bicicletta o altro tipo di veicolo, senza la preventiva autorizzazione scritta.

3. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in ispecie:
- buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale;
 - calpestare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viali o disturbare con contegno chiassoso;
 - assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia senza l'autorizzazione degli interessati.
4. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Gli addetti cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc... che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, anche in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori.
6. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non venga richiesto il riutilizzo da parte degli interessati, passano in disponibilità del Comune, che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o alienarli; il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali stessi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28 PIANI CIMITERIALI

1. Gli Uffici Comunali competenti sono dotati di planimetrie generali in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti sul territorio comunale.
2. Il Comune provvederà a pianificare l'assetto interno di tutti i cimiteri esistenti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4 del 23/05/2006 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 19/2004".
3. I Piani cimiteriali comunali dovranno essere periodicamente aggiornati.

Articolo 29 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 30 CASSA E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Servizio Comunale competente applicherà le tariffe e verificherà i pagamenti effettuati dagli utenti presso la Tesoreria Comunale o con conto corrente postale, tramite le somme dovute per i diritti ed i corrispettivi relativamente ai servizi erogati come da tariffari approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 31 SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 32 SOPPRESSIONE NORME INCOMPATIBILI

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente Regolamento.